

DCO 41/10

**PRIMI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE AGISCONO IN QUALITA' DI GESTORE DI
UN SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE O DI TRASMISSIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 agosto 2010, ARG/com n. 133/10.

22 novembre 2010

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato con la deliberazione 31 agosto 2010, ARG/com 133/2010 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10), il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto o di trasmissione ai sensi delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009.

Il presente documento per la consultazione illustra i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e i primi orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative della disciplina della procedura di certificazione.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. **I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 31 gennaio 2011.***

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

Premessa.....	2
PARTE I.....	4
Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione.....	4
1 Il contesto normativo comunitario	4
2 Il quadro normativo nazionale	6
3 Il quadro regolatorio.....	8
4 Proposte in consultazione e prime valutazioni di contesto	10
PARTE II	12
La procedura di certificazione.....	12
5 L' <i>iter</i> procedurale	12
6 I soggetti che devono essere certificati e i compiti ad essi spettanti.....	14
7 La certificazione nel modello ITO	16
8 La certificazione nel modello OU	23
9 Verifiche integrative per i proprietari di porzioni di rete affidate a un gestore di sistemi indipendente	25

PARTE I

Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione

1 Il contesto normativo comunitario

- 1.1 Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/72/CE e 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) che abrogano rispettivamente la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2003/55/CE introducono nuove disposizioni in materia di separazione dei sistemi e dei gestori di trasmissione elettrica e del trasporto gas naturale (di seguito: trasmissione/trasporto) dalle altre attività delle rispettive filiere, sul presupposto, tra l'altro, che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, secondo la Commissione europea, non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto dagli interessi rispettivamente di generazione e fornitura nel settore elettrico e da produzione e fornitura del gas naturale.
- 1.2 Le nuove direttive rappresentano, in una sostanziale continuità di impostazione generale, un ulteriore passo della normativa comunitaria nel percorso di rafforzamento delle disposizioni miranti a garantire la terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici.
- 1.3 Tale concetto viene chiaramente espresso nel nono/sesto considerando delle sopraccitate direttive *“In assenza di una separazione effettiva delle reti nelle attività di generazione/produzione e fornitura (separazione effettiva) vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.”*
- 1.4 Sulla base di tale presupposto, le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE definiscono un nuovo regime di *unbundling* che disciplina tre distinti modelli di separazione delle attività di trasmissione/trasporto dalle attività di generazione/produzione e fornitura:
 - a) la separazione proprietaria (di seguito: OU);
 - b) l'istituzione di un gestore del sistema di trasmissione/trasporto indipendente (di seguito: ITO);
 - c) l'istituzione di un gestore di sistemi indipendente (di seguito: ISO).
- 1.5 Ai sensi delle medesime direttive (articolo 9, comma 9, di entrambe le direttive), gli Stati membri possono adottare un modello diverso (modello atipico) dai tre menzionati e tipizzati, qualora alla data del 3 settembre 2009 ricorrano due condizioni:
 - il sistema di trasmissione/trasporto appartenga ad un'impresa verticalmente integrata;
 - siano state adottate misure che garantiscono *“un'indipendenza più effettiva”* del gestore del sistema di trasmissione/trasporto rispetto a quella assicurata dal modello ITO.
- 1.6 Nella nota di accompagnamento alle direttive *“Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.”* (di seguito: la Nota interpretativa) del 22 gennaio 2010, si precisa che sebbene i tre modelli prevedano diversi gradi di separazione delle attività relative alla rete dalle attività di generazione/produzione e fornitura, ognuno di essi deve garantire l'effettiva separazione delle attività di rete rimuovendo ogni conflitto di interesse tra produttori, venditori e gestori della rete.
- 1.7 Come desumibile dalle premesse delle direttive e dalla citata nota di accompagnamento, i tre modelli devono rimuovere ogni incentivo per l'impresa verticalmente integrata a

discriminare i possibili concorrenti in merito all'accesso alla rete o ad informazioni commercialmente rilevanti, inoltre, devono creare i giusti incentivi agli investimenti e garantire l'accesso ai nuovi entranti.

1.8 La nota interpretativa precisa, altresì, che l'effettiva separazione proprietaria costituisce il criterio guida per l'interpretazione delle nuove regole di separazione previste dalle direttive. Infatti, secondo l'undicesimo/ottavo considerando delle sopra citate direttive *“Solo eliminando l'incentivo per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto conflitto di interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento Europeo nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'energia elettrica ha definito la separazione proprietaria come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato.”*

1.9 In tale prospettiva, l'articolo 9 delle direttive ribadisce la preferenza del legislatore comunitario per il modello di separazione proprietaria nella misura in cui stabilisce che:

- tutti i sistemi di trasmissione sono soggetti ad un regime di separazione proprietaria;
- gli Stati membri possono optare per un modello diverso (ISO o ITO) dalla separazione proprietaria solo nel caso in cui il sistema di trasmissione/trasporto alla data del 3 settembre 2009 fosse di proprietà di un'impresa verticalmente integrata;
- alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione/trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al modello di separazione proprietaria.

Inoltre, la nota di accompagnamento alle direttive precisa che *“...it is not possibile to go from a situation of ownership unbundling to an ISO or ITO...¹”*, evidenziando come il modello di separazione proprietaria costituisca allo stesso tempo la gradazione massima, più efficace, in termini di separazione delle attività e il “punto di non-ritorno” nell'evoluzione della relativa disciplina.

1.10 Il legislatore comunitario, quindi, oltre ad indicare il modello di riferimento per garantire la più efficace separazione delle attività, descrive con precisione gli adempimenti e le procedure che devono essere attuate dagli Stati membri e dalle autorità nazionali di regolazione per garantire l'implementazione del nuovo quadro regolatorio in materia di *unbundling*.

1.11 In particolare, ai sensi degli articoli 9 e 10 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dell'articolo 3 dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009, tutti e tre i modelli individuati dal legislatore sono soggetti alla procedura di certificazione. Infatti, solo i soggetti che sono stati certificati dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo le procedure individuate dal medesimo articolo 10 commi 4, 5 e 6 delle sopraccitate direttive e dall'articolo 3 dei regolamenti (CE) 714/2009 e (CE) 715/2009, possono essere approvati e designati come gestori di sistema di trasmissione/trasporto (di seguito richiamati anche come: TSO) dagli Stati membri.

1.12 Le medesime direttive individuano, altresì, quali sono le condizioni che devono essere rispettate dai gestori di sistema di trasmissione/trasporto e verificate dall'autorità di regolamentazione per il rilascio della certificazione nei tre modelli di separazione delle attività individuati dalle direttive stesse.

¹ Cfr. Nota interpretativa, pag. 5.

- 1.13 La nota interpretativa chiarisce che:
- tali regole devono essere applicate a tutti i TSO per la certificazione iniziale e successivamente ogni qualvolta si ravvisi un rischio di violazione delle norme in materia di *unbundling*;
 - la procedura di certificazione è applicabile a tutti i modelli di *unbundling*² nonostante differisca a seconda del modello adottato in relazione all'invasività dell'intervento regolatorio.
- 1.14 In particolare, l'ITO emerge chiaramente come modello che prevede una regolazione molto invasiva: il capo V delle direttive che disciplina tale modello prevede nel dettaglio numerosi obblighi e condizioni finalizzate a garantire la completa indipendenza delle risorse, della gestione e del personale dell'ITO stesso il cui rispetto deve essere controllato e certificato dall'Autorità di regolazione.
- 1.15 Per converso, l'intervento regolatorio è ridotto al minimo nel caso in cui venga implementato il modello OU, dove l'Autorità di regolamentazione si limita, di fatto, ad accertare l'effettiva separazione proprietaria ed alcune capacità operative.

2 Il quadro normativo nazionale

- 2.1 Le norme in materia di separazione delle attività di distribuzione elettrica e gas, trasporto gas e trasmissione elettrica, stoccaggio gas sono state introdotte nella normativa nazionale dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) e dall'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00 (di seguito decreto legislativo n. 164/00).
- 2.2 Il decreto legislativo n. 79/99, di attuazione della direttiva 96/92/CE, all'articolo 3, commi 1 e 4, ha disposto la separazione societaria della rete di trasmissione e la costituzione di un gestore della rete di trasmissione nazionale a cui era demandata la gestione unificata della rete stessa. Il medesimo decreto, all'articolo 1, comma 4, ha ribadito che la separazione contabile e amministrativa deve essere considerata come prerequisito perché un soggetto che svolge attività di trasmissione e di distribuzione possa svolgere contemporaneamente attività diverse nel settore dell'energia elettrica o assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi. Inoltre, all'articolo 9, comma 7, ha stabilito l'obbligo per i soggetti proprietari di impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali, di costituire una o più società per azioni, alle quali trasferire esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. Successivamente, la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha riformulato la suddetta previsione disponendo che *“i soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società”*.
- 2.3 Con riferimento alla separazione contabile e societaria delle imprese del gas naturale, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 richiede, a partire dall'1 gennaio 2002:

² Si veda al riguardo la Nota interpretativa *“The certification procedure is applicable to all unbundling models: ownership unbundling, ISO e ITO. As regards certification of the ISO and ITO models some additional requirements are applicable”* pag.22.

- a. la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio;
 - b. la separazione societaria dell'attività di stoccaggio da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di trasporto e dispacciamento;
 - c. la separazione contabile e gestionale dell'attività di stoccaggio dall'attività di trasporto e dispacciamento;
 - d. la separazione societaria dell'attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore del gas (in deroga a tale previsione le imprese che svolgono nel settore del gas unicamente le attività di distribuzione e vendita e forniscono meno di centomila utenti devono separare societariamente le due attività entro l'1 gennaio 2003);
 - e. la possibilità di effettuare l'attività di vendita unicamente da parte di società che non svolgono nel settore gas altre attività, ad eccezione dell'importazione, dell'esportazione, della coltivazione e dell'attività di cliente grossista.
- 2.4 Ulteriori passi in avanti verso il conseguimento della piena indipendenza delle società di trasmissione/trasporto sono state fatte dal legislatore italiano con il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: legge 290/03) che ha di fatto scelto la soluzione della separazione proprietaria nel settore elettrico e gas avviandone di fatto il processo di separazione tramite apposito DPCM.
- 2.5 Con l'articolo 1^{ter} (comma 4) della legge sopracitata, si stabilisce che “nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (...)” può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007 (tale termine è stato successivamente spostato al 31 dicembre 2008 e, successivamente, a 24 mesi dall'emanazione di uno specifico DPCM³), quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
- 2.6 Il DPCM 11 maggio 2004, che ha disposto la riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale in capo a Terna, ha effettivamente dato attuazione alle disposizioni di legge menzionate al precedente paragrafo per quanto riguarda il settore elettrico: attualmente il gruppo Enel detiene il 5,1% delle azioni di Terna.
- 2.7 La decisione di far uscire la rete di trasporto gas dal controllo dell'operatore verticalmente integrato, per contro, non ha ancora trovato concreta implementazione con l'emanazione del relativo DPCM che dovrà dettagliare gli aspetti attuativi della separazione proprietaria prevista dalla legge sopracitata. Ad oggi, Eni detiene ancora il 51% delle azioni di Snam Rete Gas.
- 2.8 La scelta del legislatore nazionale sopra richiamata ha assunto le forme (tetto massimo della partecipazione dell'*incumbent* al 20%) proprie di un contesto in cui ancora non erano evidenti i vincoli che il Terzo pacchetto di direttive avrebbe poi di fatto individuato. Ma risulta comunque evidente la volontà di orientarsi verso soluzioni che sottraggano il controllo delle infrastrutture nazionali di trasmissione/trasporto dagli interessi delle imprese direttamente impegnate nei settori della produzione e della vendita. Tale scelta è coerente con la preferenza per il modello di separazione proprietaria espressa dal legislatore comunitario.
- 2.9 L'Autorità ritiene, quindi, che non solo la separazione proprietaria sia oggi l'opzione migliore, ma sia anche una opzione irreversibile, sia alla luce della citata legge 290/03 con

³ Per la proroga del termine si veda il comma 373 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.266 e i commi 905 e 906 dell'art.1, L. 27 dicembre 2006, n.296. Ai sensi dell'articolo 1, comma 905 della legge n.296 Il termine è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del DPCM che da attuazione alle disposizioni previste dalla legge n. 239/03.

cui il legislatore nazionale ha scelto il modello della separazione proprietaria, sia alla luce delle direttive, laddove il legislatore comunitario ha espresso il principio in base al quale non è consentito adottare forme più blande di separazione nel caso in cui lo Stato membro abbia già scelto di optare per il modello di separazione proprietaria alla data del 3 settembre 2009.

- 2.10 In relazione alle considerazioni sopra sviluppate si ritiene, infine, che anche la scelta ISO rappresenterebbe nel contesto italiano una scelta regressiva rispetto al quadro normativo nazionale al 3 settembre 2009. Infatti, il perseguimento della separazione proprietaria è sicuramente più agevole a fronte di una separazione societaria già esistente dell'operatore di trasmissione/trasporto; inoltre, l'esperienza già maturata relativamente alla separazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale (affidata al GRTN), ha evidenziato forti carenze soprattutto con riferimento all'esigenza di un efficace e non discriminatorio sviluppo delle infrastrutture e di una efficiente gestione delle stesse. Al proposito si rileva che già nel 2004, nel resoconto dell'attività conoscitiva⁴ in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003, l'Autorità ha evidenziato come le difficoltà di coordinamento tra il GRTN e i proprietari della rete di trasmissione nazionale non abbiano consentito la gestione in autonomia del ripristino del servizio.

3 Il quadro regolatorio

- 3.1 L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti.
- 3.2 L'Autorità, conformemente ai poteri attribuitigli dalla normativa primaria, ha definito con le delibere n. 61/99 e n. 310/01, per quanto riguarda il settore elettrico, e con la delibera n. 311/01 per quanto riguarda il settore gas, il quadro normativo in materia di separazione contabile e amministrativa in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79/99 e dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00.
- 3.3 La disciplina della separazione amministrativa e contabile è stata rivista dall'Autorità, successivamente all'entrata in vigore delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, con la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i., anche in forza del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125 che ha dato mandato all'Autorità di adottare disposizioni di separazione funzionale secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
- 3.4 In particolare, la deliberazione n. 11/07 ed il relativo allegato A:
- ha previsto l'introduzione della separazione funzionale delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione (distribuzione, trasmissione e dispacciamento nel settore dell'energia elettrica, trasporto, stoccaggio, distribuzione e rigassificazione del gas naturale liquefatto nel settore del gas naturale), destinata ad essere applicata anche nel caso in cui già esista una separazione giuridica;
 - ha rivisto e precisato le norme di separazione contabile tra attività, da applicarsi a tutte le imprese dei settori del gas ed dell'elettricità;

⁴ Si veda al proposito la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04, pag.6.

- ha omogeneizzato la disciplina e gli schemi di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, ferme restando le peculiarità organizzative dei due settori.
- 3.5 Conseguentemente, il nuovo modello di unbundling introdotto dalla deliberazione n. 11/07 prevede:
- una separazione funzionale, focalizzata sulla creazione di controlli e vincoli miranti a garantire l'indipendenza gestionale e decisionale delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione ed applicata indipendentemente dal fatto che sussista una condizione di separazione giuridica di tali attività;
 - una separazione contabile a livello di attività, basata su criteri di ragionevolezza e verificabilità delle procedure utilizzate;
 - una separazione contabile delle attività in comparti mediante specifiche analisi effettuate anche *ex post* e basate su rilevazione di tipo statistico e gestionale.
- 3.6 La deliberazione n. 11/07, successivamente alla sua emanazione, è stata oggetto di alcune successive modifiche e integrazioni, in particolare con deliberazione 4 ottobre 2007, n. 253/07, 10 dicembre 2007, n. 310/07, 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 e 20 aprile 2010 ARG/com 57/10.
- 3.7 La deliberazione n. 11/07 e la deliberazione n. 253/07 sono state oggetto di impugnativa. In merito, il Tribunale Amministrativo della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) si è pronunciato con le sentenze del 18 dicembre 2007, nelle quali ha, tra l'altro, riconosciuto all'Autorità il potere di regolazione dell'unbundling, ivi inclusa l'attuazione nell'ordinamento nazionale della separazione funzionale.
- 3.8 Le citate sentenze del TAR Lombardia sono state a loro volta impugunate sia dalle imprese che dall'Autorità, in relazione ai capi di rispettiva soccombenza.
- 3.9 Il Consiglio di Stato si è espresso in merito a tale impugnativa con le decisioni del 16 dicembre 2008 chiarendo e delineando ulteriormente i confini dell'intervento regolatorio e il rapporto esistente tra fonti normative comunitarie e nazionali. In particolare, il giudice d'appello ha:
- a) precisato che l'effetto diretto di previsioni comunitarie dettagliate può comportare una deroga al diritto societario nazionale le cui disposizioni si trovano ad essere recessive e cedevoli rispetto alle norme di diritto comunitario dotate di effetto diretto;
 - b) chiarito che lo strumento di regolazione utilizzato dall'Autorità risulta idoneo a produrre modificazioni nell'ordinamento quando queste sono solo "novative", cioè additive, per effetto di una deroga alla disciplina societaria già prodotta dalle direttive e costituisce, inoltre, una fonte di norme idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni cogenti previste dalle direttive medesime;
 - c) precisato che le direttive devono essere attuate nel diritto interno con norme che conferiscono alle previsioni delle direttive stesse un ragionevole grado di certezza e chiarezza. Per quanto riguarda le forme e i mezzi di recepimento delle direttive, risultano dunque inidonee prassi amministrative per loro natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di pubblicità, caratteri che non si riscontrano nella regolazione dell'Autorità che è il risultato di un procedimento ampiamente partecipato, pubblico e sempre suscettibile di controllo giurisdizionale.

4 Proposte in consultazione e prime valutazioni di contesto

- 4.1 In questo contesto normativo l'adozione del terzo pacchetto di direttive richiederà l'ulteriore sviluppo e rafforzamento del modello di separazione funzionale implementato dall'Autorità in attuazione a quanto disposto dal secondo pacchetto di direttive.
- 4.2 In particolare, si rende necessario avviare un processo di consultazione in relazione al tema della procedura di certificazione in relazione ai diversi modelli di separazione, che è demandata, dalla normativa comunitaria, esclusivamente all'autorità di regolamentazione nazionale. Nel presente documento sono proposti i primi orientamenti dell'Autorità in tale materia.
- 4.3 Considerati i termini previsti dalle direttive stesse (a decorrere dal 3 marzo 2012 ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisce in qualità di TSO previa certificazione) e i complessi adempimenti previsti in capo alle imprese che dovranno essere certificate come gestore di sistema di trasmissione/trasporto, l'Autorità ritiene necessario anticipare la consultazione al fine di consentire un'adeguata partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione delle procedure stesse.
- 4.4 La procedura di consultazione è dunque finalizzata a consultare tutti gli aspetti procedurali legati alla certificazione e si svolge in parallelo con i processi legislativi di recepimento della direttiva, fermo restando che il provvedimento finale non potrà che essere emanato a valle di tali provvedimenti legislativi e in sintonia con le scelte che saranno ivi contemplate.
- 4.5 Attualmente, in Italia, vi sono 10 soggetti che svolgono l'attività di trasporto del gas naturale e 6 soggetti che svolgono l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e che, in quanto tali, sono interessati dalla normativa comunitaria in materia di disciplina dei gestori di sistema di trasmissione/trasporto.
- 4.6 In conformità con quanto previsto dalle direttive, i soggetti appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata che svolgevano l'attività di trasmissione/trasporto alla data del 3 settembre 2009 dovranno essere certificati secondo il modello di separazione che verrà individuato dal legislatore nella legge nazionale di recepimento. Ma, coerentemente con le argomentazioni sviluppate nel secondo capitolo, a parere dell'Autorità tale individuazione sarà condizionata dalle scelte già effettuate dal legislatore nazionale; in particolare, qualora tali scelte fossero già conformi al modello di separazione proprietaria previsto dalle direttive alla data del 3 settembre 2009, la normativa rende di fatto obbligatoria l'adozione di tale modello.
- 4.7 Con riferimento alle scelte nazionali, oltre alla scelta di separazione proprietaria già effettuata a proposito dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto nazionali per le attività di trasmissione/trasporto e che è già stata illustrata nei paragrafi precedenti, si riscontra una ulteriore peculiarità: esistono alcuni operatori, proprietari di tratti della rete nazionale di trasmissione, che operano come meri attuatori di disposizioni impartite dai soggetti che la legislazione italiana ha indicato come gestore del sistema di trasmissione nazionale e che, nei confronti di tali operatori, si configura come gestore di sistemi indipendente *ope legis*.
- 4.8 Dal momento che:
- nel caso di adozione del modello ISO, le direttive europee prevedono specifici obblighi in capo al proprietario;
 - le certificazioni dei modelli OU e ITO, sostanzialmente comprendono le informazioni che dovrebbero essere richieste per una certificazione del modello ISO, relativamente al soggetto individuato come gestore di sistemi indipendente;

l'Autorità non ritiene che, nei confronti del gestore del sistema di trasmissione, siano necessarie procedure aggiuntive rispetto a quelle già previste, rispettivamente per le procedure di certificazione OU e ITO, e che in relazione a queste realtà il gestore del sistema di trasmissione non debba essere certificato anche come ISO, ferma restando la necessità di porre in capo ai proprietari di rete gli obblighi previsti dalle direttive nel caso di adozione del modello ISO (si veda al riguardo il paragrafo 9.1e successivi).

4.9 Nelle Tabelle 1 e 2 si riportano i differenti modelli di separazione applicabili ai soggetti che svolgono in Italia l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e trasporto del gas naturale, alla luce delle considerazioni sopra espresse.

Tabella 1

Proprietari della rete di trasmissione nazionale	Modello di separazione	TSO da certificare
Terna	OU	Terna
Self (RFI)	ISO	Terna
AGSM Trasmissione	ISO	Terna
Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige	ISO	Terna
ARVEDI Trasmissione	ISO	Terna
BRULLI Energia	ISO	Terna

Tabella 2

Proprietari della rete di trasporto gas	Modello di separazione	TSO da certificare
Snam Rete Gas Spa	OU/ITO transitorio	Snam Rete Gas Spa
Metan Alpi Energia Srl	ITO	Metan Alpi Energia Srl
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas	OU	Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas
Edison Stoccaggio Spa	ITO	Edison Stoccaggio Spa
GasPlus Trasporto Srl	ITO	GasPlus Trasporto Srl
Metanodotto Alpino Srl	ITO	Metanodotto Alpino Srl
Netenergy Service Srl	OU	Netenergy Service Srl
Retragas Srl	ITO	Retragas Srl
SGL Spa	OU	SGL Spa
Italcogim Trasporto Srl	ITO	Italcogim Trasporto Srl

4.10 Conseguentemente, nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto, le considerazioni del presente documento svilupperanno le prime ipotesi circa:

- la procedura OU, destinata ad essere applicata agli operatori per cui sono già state espresse indicazioni di separazione proprietaria;
- la procedura ITO, che prevede una regolazione molto più invasiva, per le rimanenti realtà.

- 4.11 Inoltre, il documento sviluppa i primi orientamenti in relazione agli obblighi ricadenti sui soggetti proprietari di rete nel caso in cui la rete stessa sia gestita da un soggetto diverso dal proprietario già certificato in OU.

S1 Si condivide l'approccio di delineare i primi orientamenti in merito alle procedure di certificazione dell'ITO, dell'OU precisando gli obblighi posti a carico dei proprietari della rete, nel caso in cui nell'ambito di un modello OU operino come meri attuatori delle disposizioni di un gestore nazionale individuato da specifiche disposizioni legislative?

PARTE II

La procedura di certificazione

5 L'iter procedurale

- 5.1 Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, prima che un'impresa sia approvata e designata dagli Stati membri come gestore di un sistema di trasmissione/trasporto, tale impresa deve essere certificata secondo le procedure previste in dettaglio dal medesimo articolo 10 delle direttive e dall'articolo 3 dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009.
- 5.2 L'iter procedurale di certificazione è invariante rispetto al modello di separazione prescelto dagli Stati membri.
- 5.3 La certificazione, ai sensi del sopraccitato articolo 10, è una procedura che deve essere effettuata dall'autorità di regolamentazione nazionale per attestare, tra le altre cose, il rispetto delle norme previste dall'articolo 9 delle direttive da parte delle imprese proprietarie di un sistema trasmissione/trasporto che conformemente a quanto previsto dal medesimo articolo, comma 1, a decorrere dal 3 marzo 2012, devono agire in qualità di gestore del sistema di trasmissione/trasporto.
- 5.4 L'articolo 10, comma 7, attribuisce alle autorità di regolamentazione e alla Commissione il potere di chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto e alle imprese che esercitano attività di generazione/produzione o fornitura tutte le informazioni necessarie per effettuare la procedura di certificazione.
- 5.5 Tale procedura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), è avviata dall'autorità di regolamentazione:
- su notifica del gestore del sistema di trasmissione/trasporto;
 - su iniziativa dell'autorità di regolamentazione nel caso in cui l'autorità stessa ravvisi il rischio di una violazione delle norme in materia di separazione delle attività previste dall'articolo 9;
 - su richiesta motivata della Commissione.
- 5.6 Ai sensi del medesimo articolo 10, comma 5, delle direttive la decisione di certificazione dovrà essere adottata dall'autorità di regolamentazione nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notifica del gestore stesso o dalla data di richiesta effettuata dalla Commissione.
- 5.7 L'Autorità ritiene che, nel caso in cui la procedura venga avviata direttamente dall'Autorità stessa, il richiamato termine di quattro mesi decorra dal ricevimento della documentazione da parte del gestore.

- 5.8 Decorso il termine di quattro mesi, la certificazione si presume accordata (sebbene non ancora efficace) e, ai sensi dell'articolo 10 comma 6, l'autorità di regolamentazione la deve notificare alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
- 5.9 La Commissione, secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 dei regolamenti, esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione non appena l'abbia ricevuta e entro due mesi dal ricevimento della stessa è tenuta ad esprimere il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione.
- 5.10 Nel preparare il parere di cui sopra, la Commissione può chiedere all'Agenzia dei regolatori di cui al Regolamento (CE) n. 713/09 di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, in tal caso il termine di cui al punto 5.9 è prorogato di altri due mesi.
- 5.11 La decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione/trasporto deve essere presa dall'autorità di regolamentazione nazionale entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. In sintesi, pertanto, l'*iter* può arrivare a coprire un periodo complessivo di 10 mesi dall'avvio.
- 5.12 L'unica eccezione alla procedura appena descritta è costituita dalla decisione di certificazione relativa al modello atipico: in questo caso la decisione di certificazione effettuata dall'Autorità di regolazione, secondo le procedure precedentemente illustrate, viene notificata alla Commissione, la cui decisione assume però carattere vincolante nei confronti dell'autorità di regolazione nazionale.
- 5.13 Ai fini del presente documento, infine, rileva osservare come le direttive non individuino esplicitamente norme specifiche in relazione all'avvio della prima procedura di certificazione. In merito, l'Autorità ritiene che l'avvio di tale procedura possa essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative:
- su iniziativa del gestore del sistema di trasmissione/trasporto, con notifica all'Autorità della propria posizione;
 - d'ufficio, su iniziativa dell'Autorità, previa notifica al gestore del sistema di trasmissione/trasporto dell'avvio stesso.
- 5.14 L'Autorità ritiene che in entrambi i casi l'avvio debba essere effettuato in tempi compatibili con la necessità di consentire all'Autorità stessa di adottare una decisione finale di certificazione entro i termini previsti dalla normativa (3 marzo 2012), considerando un *iter* complessivo della durata non inferiore a 10 mesi.

- | | |
|----|---|
| S2 | Si condivide la ricostruzione dell' <i>iter</i> procedurale previsto dalle direttive e dai regolamenti? Se no, motivare la risposta. |
| S3 | Si condivide l'ipotesi di prevedere che l'avvio della prima procedura di certificazione venga effettuata alternativamente su notifica del gestore o su iniziativa dell'Autorità? Quale soluzione si ritiene preferibile per garantire l'avvio della prima procedura di certificazione in tempi compatibili con il rispetto dei termini previsti dall'articolo 10 delle direttive? |

6 I soggetti che devono essere certificati e i compiti ad essi spettanti

Individuazione del gestore del sistema di trasmissione/trasporto

- 6.1 L'individuazione dei soggetti che devono essere certificati costituisce il primo passo che dovrà essere effettuato dall'Autorità per avviare la procedura di certificazione stessa.
- 6.2 In conformità con quanto disposto dall'articolo 10 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, l'Autorità dovrà certificare che le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione/trasporto possiedano i requisiti per essere designate dallo Stato membro come gestori di sistemi di trasmissione/trasporto.
- 6.3 Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, delle direttive sopracitate, il gestore del sistema di trasmissione/trasporto, *“è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario dello sviluppo del sistema di trasmissione/trasporto in una data zona e, se del caso delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica/ trasporto gas”*;
- 6.4 Dove:
- ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della direttiva 2009/72/CE, la trasmissione è: *“il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura”*;
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della direttiva 2009/73/CE, il trasporto è: *“il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale ad esclusione della fornitura”*.
- 6.5 L'Autorità, come anticipato nel paragrafo 4.5, ritiene che:
- attualmente in Italia vi sono 10 soggetti che svolgono l'attività di trasporto del gas naturale e 6 soggetti che svolgono l'attività di trasmissione dell'energia elettrica.
 - tali soggetti, alla luce delle vigenti disposizioni normative e dell'attuale assetto proprietario, debbano essere certificate secondo i modelli indicati nelle tabelle 1 e 2;
 - eventuali nuovi soggetti, che alla data del 3 settembre 2009 non svolgevano l'attività di trasmissione o trasporto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 delle direttive dovranno essere certificati secondo il modello di separazione proprietaria.
- 6.6 Norme speciali che derogano, per un periodo di tempo limitato, a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 9 sono previste dalla direttiva 2009/73/CE (articolo 36) per le nuove infrastrutture del sistema gas, in particolare per gli interconnettori. Tale aspetto verrà approfondito in una successiva fase di consultazione.
- 6.7 Inoltre, sempre in materia di nuove infrastrutture di interconnessione, l'Autorità conformemente a quanto espresso nel documento ERGEG *Advice on the certification procedure for Transmission System Operators* (di seguito: il documento ERGEG), ritiene possano essere esclusi dalla procedura di certificazione i soggetti che hanno ottenuto l'esenzione dall'accesso a terzi (TPA) ai sensi del secondo pacchetto di direttive.

S4	Si condivide l'ipotesi di certificare i soggetti individuati nelle tabelle 1 e 2 secondo il modello individuato nelle medesime tabelle? In caso di risposta negativa se ne fornisca adeguata motivazione.
S5	Si concorda con l'ipotesi di escludere dalla procedura di certificazione i soggetti che hanno ottenuto l'esenzione dall'accesso a terzi (TPA) ai sensi del secondo pacchetto di direttive?

I compiti del gestore del sistema di trasmissione/trasporto

- 6.8 La normativa comunitaria individua con precisione quelli che sono i compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto che devono essere garantiti indipendentemente dal modello di separazione prescelto dai diversi Stati membri.
- 6.9 Tali compiti, elencati dall'articolo 12 della direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 13 della direttiva 2009/73/CE, sono sostanzialmente analoghi, salvo alcune disposizioni specifiche.
- 6.10 In particolare, ciascun gestore del sistema di trasmissione/trasporto che è responsabile della sicurezza e della affidabilità della rete di trasmissione/trasporto è tenuto a:
- garantire la capacità di lungo termine del sistema;
 - gestire mantenere e sviluppare a condizioni economiche di mercato sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti;
 - garantire mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio pubblico;
 - assicurare la non discriminazione tra gli utenti collegati alla rete;
 - fornire agli utenti della rete informazioni necessarie a garantire l'accesso al sistema;
 - fornire a ogni gestore di sistema interconnesso tutte le informazioni necessarie a garantire lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso.
- 6.11 La normativa individua inoltre alcuni ulteriori compiti specifici per il gestore del sistema di trasporto gas. In particolare, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 e comma 4, ogni gestore del sistema:
- costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili;
 - è tenuto al rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione, qualora le autorità di regolamentazione o gli Stati membri le impongano;
 - acquisisce l'energia utilizzata per lo svolgimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
- 6.12 Per quanto riguarda la trasmissione elettrica, il gestore del sistema è tenuto inoltre a riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione.
- 6.13 Infine, l'Autorità ritiene che il gestore del sistema di trasmissione/trasporto sia tenuto ad ottemperare agli obblighi imposti rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto a livello europeo e regionale e sia tenuto a rispettare i piani di sviluppo della rete approvati e controllati secondo le vigenti disposizioni normative (riferimenti articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE).

7 La certificazione nel modello ITO

- 7.1 Il presente paragrafo illustra i primi orientamenti in relazione alle verifiche che saranno effettuate dall'Autorità per la certificazione del modello ITO, nei casi in cui questo sarà il modello prescelto dalla legge nazionale di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.
- 7.2 Entrambe le direttive sopraccitate individuano, al Capo V, una serie di condizioni e obblighi che devono essere assolti dal gestore di trasmissione/trasporto indipendente e verificati dall'autorità di regolamentazione al fine del rilascio della certificazione.
- 7.3 Tali obblighi, richiamati nel dettaglio in allegato al presente documento di consultazione, sono finalizzati a garantire:
- d) l'indipendenza delle risorse tecniche fisiche, umane e finanziarie;
 - e) l'indipendenza del gestore di trasmissione/trasporto dall'impresa verticalmente integrata;
 - f) l'indipendenza del personale e della *governance*;
 - g) l'assenza di comportamenti discriminatori.
- 7.4 In coerenza con l'impostazione desumibile dalla Nota interpretativa, l'Autorità ritiene che sia il gestore del sistema a dover dimostrare il possesso di tutte le risorse necessarie per effettuare l'attività di trasmissione/trasporto e, più in generale, di aver soddisfatto tutte le condizioni previste dalla normativa in relazione alla certificazione attraverso i documenti/mezzi di prova elencati nella *check list* ITO allegata al presente documento di consultazione (si veda l'allegato A).

L'indipendenza delle risorse

- 7.5 L'articolo 17 delle direttive, prevede che il gestore di trasmissione/trasporto indipendente debba essere dotato di tutte le risorse materiali, finanziarie, tecniche e umane necessarie per garantire l'attività di trasmissione/trasporto, dove il contenuto minimo del concetto di "attività di trasmissione/trasporto" è precisato dal comma 2 del medesimo articolo.
- 7.6 In tale prospettiva, le direttive precisano che devono essere di *proprietà* del gestore del sistema non solo le infrastrutture del sistema di trasmissione/trasporto, ma anche i "beni necessari" per l'attività di trasmissione/trasporto, di fatto escludendo il ricorso (oggi diffuso, per quel risulta all'Autorità) allo strumento del *leasing* per l'acquisizione della disponibilità delle risorse materiali e tecniche necessarie per l'esercizio dell'attività quali, a titolo di esempio, le attrezzature, gli automezzi, i sistemi informatici.
- 7.7 Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'Autorità ritiene che l'adeguatezza di tali risorse debba essere accertata in relazione alla necessità di garantire la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della rete. In altri termini, il gestore dovrà dimostrare di possedere tutte le risorse necessarie per realizzare gli investimenti necessari per assicurare la capacità a lungo termine del sistema, soddisfare la domanda e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
- 7.8 L'ITO, attraverso le informazioni individuate nella *check list* ITO allegata al presente documento, dovrà pertanto dimostrare all'Autorità di:
- possedere una solida struttura finanziaria e una posizione debitoria sostenibile;
 - avere una gestione di cassa autonoma che consenta la gestione ordinaria e straordinaria delle attività.
- 7.9 In ogni caso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) delle direttive, l'impresa verticalmente integrata dovrà mettere a disposizione del TSO tutte le risorse finanziarie necessarie per realizzare gli investimenti (di sviluppo o di sostituzione)

salvaguardando la solidità finanziaria del TSO stesso. Quest'ultimo dovrà a sua volta informare l'Autorità in merito a tali risorse.

- 7.10 Per quanto riguarda le risorse umane, la Nota interpretativa chiarisce che dovrà essere assunto direttamente dal gestore del sistema di trasmissione/trasporto tutto il personale necessario per garantire lo svolgimento delle proprie attività, inclusa l'attività di manutenzione e dispacciamento delle reti. Relativamente a tale aspetto, l'Autorità ritiene che da tali indicazioni consegua la necessità per il gestore di dotarsi di personale proprio per tutte le principali funzioni d'impresa, ricorrendo a personale esterno solo in via straordinaria. L'Autorità ritiene che tale disposizione delle direttive debba trovare una equilibrata applicazione, tale da garantire nel contempo l'obiettivo della direttiva (il gestore deve essere attrezzato in maniera adeguata ai compiti ad esso affidati) senza ingiustificati aumenti di costo che finirebbero inevitabilmente per scaricarsi sui clienti finali. In tale prospettiva, a titolo di esempio, l'Autorità ritiene che i gestori dovranno disporre di personale dedicato all'ingegneria in misura tale da consentire al gestore di trasmissione/trasporto almeno il controllo interno dello sviluppo dei progetti; per contro, lo sviluppo dei progetti potrà essere, almeno in parte, affidato all'esterno.
- 7.11 Relativamente alle funzioni *corporate*, inclusi i servizi legali, l'amministrazione e i servizi informatici, l'ITO, coerentemente con quanto sopra precisato e indicato anche nella Nota interpretativa, è tenuto ad assumere un numero di dipendenti tale da garantire la gestione quotidiana dell'attività. Solo in casi eccezionali, eccedenti l'ordinaria amministrazione, la società potrà concludere contratti con società terze per la fornitura di tali servizi.
- 7.12 In conformità a quanto precisato nella Nota interpretativa, l'Autorità ritiene che non debbano essere di proprietà del TSO le risorse necessarie per la gestione dei servizi generali non legati alla gestione o alla manutenzione della rete che possono essere appaltati all'esterno. L'Autorità ritiene che tra le risorse che possono essere escluse dal requisito di indipendenza vi siano, ad esempio, le autovetture concesse come benefit aziendale ai dirigenti, le auto utilizzate dai dipendenti usualmente acquisite dalle imprese attraverso il contratto di *leasing*, gli addetti alle pulizie degli uffici o gli addetti alla sicurezza.
- 7.13 Il gestore del sistema sarà tenuto a dimostrare all'Autorità stessa di essere dotato di tutte le risorse necessarie per effettuare l'attività di trasmissione/trasporto attraverso i documenti/mezzi di prova elencati nella *check list* ITO allegata al presente documento.

- | |
|---|
| <p>S6 Si condividono le ipotesi in merito alle risorse che dovranno essere incluse ovvero potranno essere escluse ai fini del rispetto del requisito di indipendenza? Si ritiene utile individuare criteri più dettagliati per individuare quali siano le risorse necessarie per l'attività di trasmissione/trasporto? Avanzare proposte in merito.</p> <p>S7 Si condividono gli adempimenti per la certificazione individuate nella <i>check list</i> ITO allegata in relazione all'indipendenza delle risorse? In caso di risposta negativa si individuino eventuali criticità e si forniscano soluzioni alternative.</p> |
|---|

L'indipendenza dall'impresa verticalmente integrata

- 7.14 L'articolo 18 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevede una serie di disposizioni finalizzate a garantire l'effettiva indipendenza decisionale dell'ITO dall'impresa verticalmente integrata in relazione alle risorse necessarie per operare mantenere e sviluppare la rete.
- 7.15 La Nota interpretativa chiarisce che a nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata è consentito determinare direttamente o indirettamente il comportamento dell'ITO in relazione

alla gestione ordinaria della rete e alla preparazione del piano decennale degli investimenti che deve essere preparato annualmente dall'ITO stesso.

- 7.16 Prima di analizzare più in dettaglio quali siano le prescrizioni che devono essere soddisfatte dall'ITO per garantire il rispetto della condizione di indipendenza dall'impresa verticalmente integrata, è necessario chiarire il perimetro di tale "soggetto".

La definizione di impresa verticalmente integrata

- 7.17 Secondo quanto disposto dall'articolo 2 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE un'impresa verticalmente integrata è un'impresa elettrica/gas naturale o un gruppo di imprese elettriche/gas naturale che esercita almeno una delle attività di trasmissione distribuzione/trasporto GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica/gas naturale nelle quali una stessa persona o le stesse persone esercitano un controllo diretto o indiretto.
- 7.18 Conseguentemente, l'Autorità ritiene che debbano essere incluse nell'impresa verticalmente integrata anche le società che svolgono attività diverse da quelle prettamente elettriche/gas, controllate direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla direttamente o indirettamente una società che svolge almeno una attività di trasmissione/distribuzione e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica/gas naturale.
- 7.19 Tale definizione di impresa verticalmente integrata è coerente con la Nota interpretativa laddove si precisa che le direttive vanno interpretate in relazione alla necessità di garantire l'unbundling effettivo delle reti.
- 7.20 Tale interpretazione è peraltro coerente con quanto stabilito dalla deliberazione 11/07. Peraltro, una interpretazione restrittiva della definizione di impresa verticalmente integrata risulterebbe incoerente con lo spirito delle direttive e con le sue dichiarate finalità di rafforzare i principi di separazione funzionale già parte del secondo pacchetto di direttive.

S8 Si condivide la definizione del perimetro dell'impresa verticalmente integrata? In caso di risposta negativa se ne forniscano le motivazioni.
--

Le condizioni di indipendenza dall'impresa verticalmente integrata

- 7.21 Al fine di garantire l'indipendenza dall'impresa verticalmente integrata, le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevedono il rispetto di numerose condizioni. In particolare, il gestore del sistema di trasmissione/trasporto:
- deve avere un'identità, una politica di marchio e comunicazione distinte e nonché locali distinti dall'impresa verticalmente integrata;
 - non può condividere sistemi e attrezzature informatiche locali e sistemi di accesso o sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata o utilizzare gli stessi consulenti esterni o contraenti per sistemi e attrezzature informatiche;
 - deve far effettuare la revisione dei conti ad un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata od una parte di essa;
 - dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasmissione/trasporto. Le direttive precisano che l'impresa verticalmente integrata non può determinare direttamente o indirettamente il comportamento del gestore per quanto riguarda le attività quotidiane, la gestione della rete o per quanto concerne le attività legate all'elaborazione del piano decennale di investimento; l'indipendenza effettiva del gestore

deve essere assicurata dalla struttura generale di gestione e dagli statuti societari del gestore stesso;

- non può detenere nessuna partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna società dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione/generazione o fornitura ovvero non può ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale società; a loro volta le società appartenenti all'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione/generazione o fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasmissione/trasporto;
- ha potere di finanziarsi sul mercato dei capitali mediante un prestito od un aumento di capitale;
- deve sottoporre ad approvazione dell'autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata. La normativa dispone, inoltre, che tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione/trasporto, inclusi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi a condizioni di mercato; inoltre il gestore deve tenere registri particolareggiati di tali relazioni e metterli a disposizione dell'autorità di regolamentazione su richiesta;
- deve informare l'autorità di regolamentazione delle risorse finanziarie disponibili per progetti di investimento futuri e/o sostituzione di beni esistenti.

7.22 L'Autorità ritiene di poter verificare il rispetto di tali condizioni, ai fini della certificazione, tramite l'adempimento di quanto previsto nella *check list* ITO allegata al presente documento di consultazione. Resta inteso che tali informazioni dovranno essere mantenute aggiornate da parte del gestore del sistema di trasporto/trasmissione e che, come previsto dall'articolo 10 comma 3 delle direttive, il medesimo gestore dovrà notificare all'Autorità tutte le previste transazioni che possono richiedere un riesame della loro osservanza alle prescrizioni dell'articolo 9 delle direttive.

7.23 Per quanto riguarda nello specifico l'approvazione di tutte le relazioni commerciali e finanziarie, l'Autorità ritiene sufficiente richiedere al gestore del sistema una certificazione (documentata con offerte da parte di potenziali fornitori terzi alternativi) che attesti che tali relazioni sono basate su condizioni di mercato riservandosi di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle attestazioni fornite dal gestore.

S9 Si ritiene sufficiente l'ipotesi di verificare tramite controlli a campione che le relazioni commerciali e finanziarie siano basate su condizioni di mercato? Si motivi un'eventuale risposta negativa suggerendo modalità operative alternative.

S10 Si condividono gli adempimenti per la certificazione individuate nella *check list* allegata in relazione all'indipendenza dell'impresa verticalmente integrata? In caso di risposta negativa si individuino eventuali criticità e si forniscano soluzioni alternative

L'indipendenza del personale e della governance

7.24 L'articolo 19 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE fissa una serie di condizioni volte a garantire l'indipendenza del personale e dei responsabili della gestione del gestore del sistema di trasmissione.

7.25 La Nota interpretativa individua le figure responsabili della gestione indicate nella versione inglese della direttiva con il termine *management*, "*The term "management" ...refers to the persons responsible for the top management of the ITO. Depending on the form of the company and its statutes, it covers the members of the executive management of the ITO – which typically will include the Chairman, the Managing Director, and/or Chief Executive*

Officer – and/or any member of a board having decision making powers other than members of the Supervisory Body of the ITO”.

- 7.26 In conformità con la nota interpretativa, l’Autorità ritiene che debbano essere inclusi tra i responsabili della gestione il presidente, l’amministratore delegato, il direttore generale, ogni membro del consiglio di amministrazione avente poteri decisionali, i membri dell’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione/trasporto ovvero le figure che, indipendentemente dalla forma organizzativa scelta dall’operatore, abbiano poteri e responsabilità assimilabili ai soggetti appena elencati.
- 7.27 L’organo di sorveglianza (si rimanda al paragrafo 7.33 e successivi) per la descrizione di tale organo) adotta le decisioni relative alla nomina, al rinnovo e alle condizioni di lavoro delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore dei sistemi di trasmissione/trasporto. Tali condizioni, unitamente a quelle che ne disciplinano il mandato, devono essere notificate all’autorità di regolamentazione e diventano vincolanti solo se entro tre settimane dalla notifica l’autorità di regolamentazione non formula obiezioni al riguardo.
- 7.28 Per garantire l’indipendenza dei responsabili della gestione di cui al paragrafo 7.26, l’articolo 19, comma 3 prevede che:
- a) la maggioranza dei responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore non debba aver esercitato alcuna posizione professionale, ne abbia posseduto interessi o relazioni commerciali direttamente o indirettamente con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa per un periodo di tre anni antecedente la nomina presso il gestore stesso;
 - b) tutti i responsabili della gestione non detengano interessi ne ricevano vantaggi finanziari direttamente o indirettamente in alcuna impresa dell’impresa verticalmente integrata e in particolare che la loro retribuzione non dipenda da attività o risultati di tale impresa ;
 - c) dopo la cessazione del loro mandato presso il TSO tutti i soggetti responsabili della gestione non abbiano nessuna posizione o responsabilità professionale, ne interessi o relazioni commerciali in alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal TSO né con i sui azionisti di controllo per un periodo di quattro anni.
- 7.29 L’obbligo di cui al comma 7.28 lettera a) è comunque valido anche per gli altri responsabili della gestione limitatamente ad un periodo di sei mesi antecedenti la loro nomina.
- 7.30 Le direttive, oltre a individuare regole precise finalizzate a garantire l’indipendenza e ad evitare ogni possibile conflitto di interesse dei responsabili della gestione, pongono obblighi precisi in capo a tutti i dipendenti, a tutte le persone responsabili della gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente sulle questioni connesse alla gestione alla manutenzione e allo sviluppo della rete.
- 7.31 In particolare, le direttive stabiliscono che i soggetti di cui al precedente paragrafo:
- non possono detenere interessi, né ricevere vantaggi finanziari direttamente o indirettamente in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata. Inoltre, la loro retribuzione non dipende in nessun modo da risultati o attività dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore dei sistemi (tali vincoli sono validi anche per tutti i responsabili della gestione);
 - non possono avere posizioni o responsabilità professionali né interessi o relazioni commerciali direttamente o indirettamente in alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. Tale obbligo deve essere esteso ai quattro anni successivi alla cessazione del mandato presso il gestore del sistema di trasporto.
- 7.32 L’Autorità ritiene che al fine di contenere gli oneri per le imprese ed evitare al contempo che l’intervento regolatorio risulti oltremodo invadente, gli obblighi relativi alle persone

appartenenti alla gestione esecutiva vadano posti esclusivamente in capo ai dirigenti che, secondo l'organigramma e la descrizione delle attività di gestione forniti all'Autorità stessa, risultino responsabili di tali attività escludendo pertanto tutte le persone che riferiscono direttamente su questioni relative alla gestione o manutenzione ma non hanno potere decisionale ovvero le posizioni dirigenziali non interessate all'operatività diretta del servizio.

S11 Si condividono le considerazioni e le indicazioni in merito agli adempimenti per la certificazione (individuare in maggior dettaglio nella *check list* ITO allegata) in relazione all'indipendenza del personale e della *governance*? In caso di risposta negativa si individuino eventuali criticità e si forniscano soluzioni alternative, giustificandone la coerenza con le previsioni delle direttive

L'organo di sorveglianza

- 7.33 L'articolo 20 delle direttive prevede che il gestore del sistema di trasmissione/trasporto sia dotato di un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione/trasporto (in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione/trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti). Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasmissione/trasporto e alla gestione della rete, e alle attività sviluppo della rete.
- 7.34 L'organo di sorveglianza si compone di membri, a cui le direttive impongono il rispetto di precisi obblighi di indipendenza (si veda il comma 3 dell'articolo 20 delle direttive). In particolare alla maggioranza dei membri si applicano le medesime restrizioni previste per le persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi.
- 7.35 L'attuale assetto in materia di separazione funzionale rappresentato dalla deliberazione n. 11/07 (TIU), nel prevedere la creazione del gestore indipendente, non ha comportato alcuna deroga alle disposizioni del codice civile, sebbene il Consiglio di Stato abbia stabilito il principio che l'effetto diretto di previsioni comunitarie dettagliate possa comprendere una deroga alla disciplina societaria del codice civile e del diritto interno societario. Nella pratica, la previsione dettata dalla deliberazione n. 11/07 (TIU) è stata applicata da molte imprese utilizzando il modello tradizionale di *governance* previsto dal diritto societario,
- 7.36 L'applicazione delle nuove direttive comunitarie, tuttavia, secondo l'Autorità impone ai candidati allo svolgimento dell'attività di gestori di sistemi di trasmissione/trasporto, già ai fini del rilascio della certificazione, la costituzione di un organo di sorveglianza che abbia i poteri e i requisiti imposti dalle direttive. La costituzione di tale organo per alcune imprese operanti nel nostro Paese, soggette alla certificazione, potrebbe comportare l'adozione di un modello di *governance* d'impresa diverso da quello tradizionalmente utilizzato, modello che sembra essere maggiormente riconducibile al sistema dualistico previsto dal codice civile per le società di capitali.

S12 Si condivide la valutazione in base alla quale le disposizioni contenute nelle direttive impongono necessariamente l'adozione da parte delle imprese interessate dalla procedura ITO di un sistema di *governance* dualistico o si ritiene che tali disposizioni possano essere applicate anche agli altri modelli di *governance* previsti dall'attuale diritto societario nazionale?

Programma di adempimenti e responsabile di conformità

- 7.37 L'articolo 21 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevede l'obbligo da parte del gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica e del gestore del sistema di trasporto del gas di elaborare ed attuare un programma di adempimenti contenente le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori nello svolgimento della propria attività. Il gestore è tenuto a controllare in maniera adeguata la conformità del proprio operato a tale programma. Il programma è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.
- 7.38 L'articolo 21 delle medesime direttive precisa che il programma di adempimenti deve illustrare gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del gestore per raggiungere gli obiettivi di non discriminazione nella gestione.
- 7.39 Alla luce della citata normativa, l'Autorità intende prevedere delle linee guida per stabilire le modalità con le quali il gestore del sistema di trasmissione/trasporto predispone il programma di adempimenti; una prima ipotesi di formulazione di tali linee guida è contenuta nell'allegato D al presente documento che riprende le linee guida previste alla deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008 ARG/com 132/08.
- 7.40 Le linee guida mirano a fornire una sistematizzazione delle disposizioni delle direttive in materia di comportamenti non discriminatori da parte dei gestori ma non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che ciascun gestore può ritenere opportuno implementare al fine del raggiungimento delle finalità delle direttive medesime. Le linee guida rappresenteranno il requisito minimo per l'approvazione del programma da parte dell'Autorità.

S13 Si condivide il contenuto delle linee guida proposte? Quali sono le criticità che si ravvedono nell'applicazione delle linee guida proposte?
--

- 7.41 Nelle linee guida assume particolare rilievo la previsione che il programma di adempimenti descriva le azioni intraprese dal gestore del sistema e le procedure adottate per monitorare il mantenimento di tutte le condizioni necessarie ai fini della certificazione; tale previsione si estrinseca, di fatto, in un controllo da parte di un responsabile della conformità sul mantenimento di queste condizioni ed è necessario al fine di permettere una comunicazione tempestiva all'autorità di regolamentazione di ogni variazione rilevante ai fini della certificazione.
- 7.42 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 delle direttive, il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolamentazione, che può rifiutare la nomina del responsabile della conformità soltanto per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. In tal senso l'Autorità ritiene che l'approvazione della nomina del responsabile della conformità debba essere soggetta all'accertamento di alcuni requisiti professionali minimi. Tali requisiti minimi, secondo le prime valutazioni dell'Autorità, dovrebbero almeno comprendere:
- il numero minimo di anni di esperienza (10 anni), di cui almeno in parte a livello dirigenziale (3 anni) nel settore dell'energia elettrica/del gas naturale;
 - la conoscenza della normativa europea e nazionale in materia di *unbundling*.

- 7.43 La Nota interpretativa delle direttive, al paragrafo 2.4, precisa che il responsabile di conformità svolge un ruolo generale di garanzia affinché il gestore sia indipendente e, nella pratica, non tenga condotte discriminatorie.
- 7.44 Oltre a controllare l'attuazione del programma di adempimenti, ai sensi dell'articolo 21 comma 3, il responsabile di conformità è tenuto a :
- redigere una relazione annuale in cui sono presentate tutte le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorità;
 - riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - notificare all'Autorità qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;
 - riferire all'Autorità in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione/trasporto;
 - informare l'Autorità qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza renda impossibile l'adozione di una decisione ritardando o impedendo gli investimenti previsti dal piano di sviluppo decennale.
 - trasmettere all'Autorità le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti.
 - fare rapporto oralmente o per iscritto all'autorità di regolamentazione. Al proposito l'Autorità, fatta salva la relazione annuale precedentemente citata ritiene opportuno prevedere un rapporto del responsabile di conformità solo nel caso in cui vi sia una violazione del programma di adempimenti.
- 7.45 L'Autorità nel caso in cui accertasse inadempienze da parte del responsabile di conformità rispetto ai compiti lui assegnati e sopra richiamati, intende comunque prevedere che le conseguenti sanzioni (salvo il verificarsi di fattispecie di reato) vengano poste in capo al TSO che, in conformità a quanto disposto dalle direttive, dovrà comunque garantire al responsabile di conformità l'accesso a tutti i dati, gli uffici e le informazioni pertinenti allo svolgimento delle sue mansioni.

S14 Si ritiene che la figura del responsabile di conformità debba necessariamente coincidere con una singola persona o possa essere costituita nella forma di "organo" collegiale? Motivare la risposta e indicare eventuali preferenze.

S15 Considerati i compiti assegnati dalla normativa al responsabile di conformità e i requisiti per la sua nomina, si ritiene possibile/opportuno che tale soggetto sia un dipendente del gestore del sistema di trasmissione/trasporto? In caso di risposta negativa si forniscano le motivazioni e si suggeriscano le forme ritenute migliori per la contrattualizzazione di tale soggetto.

8 La certificazione nel modello OU

- 8.1 Come spiegato in precedenti capitoli del documento, il modello di separazione proprietaria (OU) dovrà essere obbligatoriamente adottato da tutti gli Stati membri nel caso in cui il sistema di trasmissione/trasporto alla data del 3 settembre 2009 non apparteneva ad un'impresa verticalmente integrata.
- 8.2 Secondo l'articolo 9 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, l'adozione del modello OU prevede che:

- ciascuna impresa che possiede un sistema di trasmissione/trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione/trasporto;
 - la stessa persona o le stesse persone non possono esercitare direttamente o indirettamente un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione/produzione o l'attività di fornitura e esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione/trasporto o su un sistema di trasmissione/trasporto.
- 8.3 Conformemente a quanto previsto dalla Nota interpretativa, il termine persona include sia le persone fisiche, sia le società di persone sia ogni altra entità pubblica o privata.
- 8.4 I diritti richiamati al precedente paragrafo 8.2 includono:
- il potere di esercitare diritti di voto;
 - il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa;
 - la detenzione di una quota di maggioranza.
- 8.5 Come meglio chiarito dalla Nota interpretativa, un'impresa di fornitura/produzione/generazione può detenere direttamente o indirettamente delle azioni del gestore del sistema di trasmissione/trasporto nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
- le azioni non garantiscono la maggioranza azionaria;
 - l'impresa non può esercitare né direttamente, né indirettamente diritti di voto in relazione alle azioni possedute;
 - l'impresa non può nominare né direttamente, né indirettamente nessun membro nel consiglio di amministrazione o nell'organo di sorveglianza del gestore della rete;
 - l'impresa non può avere nessuna forma di controllo diretto o indiretto sul gestore della rete;
 - le stesse condizioni devono essere rispettate dal gestore della rete rispetto all'impresa di fornitura/ generazione/ produzione.
- 8.6 La Nota interpretativa chiarisce che la definizione del termine controllo è quella prevista dal Regolamento del Consiglio CE n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. In particolare ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Regolamento sopraccitato *“Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:*
- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;*
 - b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.*
- 8.7 Le direttive, in linea con quanto disposto dal Regolamento 139/2004, non consentono dunque al proprietario del sistema di trasmissione/trasporto l'esercizio di un controllo di fatto o di diritto sia diretto che indiretto su un'impresa di fornitura generazione/produzione e a tali imprese di controllare direttamente o indirettamente il proprietario di un sistema di trasmissione/trasporto.
- 8.8 Alla luce della descritta definizione del modello di separazione proprietaria, l'Autorità nel corso della procedura di certificazione dovrà verificare innanzitutto il rispetto delle condizioni relative al controllo illustrate nei commi precedenti inclusa la conformità della compagine societaria ai sensi del medesimo articolo 9, comma 1.
- 8.9 L'Autorità, analogamente a quanto previsto per la certificazione del modello ITO, ai fini del rilascio della certificazione stessa, verificherà inoltre che il gestore:
- sia in grado di svolgere tutti compiti previsti dalla normativa (art. 12 delle direttive);

- possieda tutte le risorse finanziarie tecniche materiali ed umane necessarie per svolgere i propri compiti;
- sia in grado di produrre un piano decennale di sviluppo degli investimenti;
- sia in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dai regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009 anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto.

8.10 Per verificare le disposizioni di cui al paragrafo 8.9, l’Autorità intende prevedere una serie di adempimenti che dovranno essere attuati dal gestore del sistema di trasporto/trasmissione. Per la descrizione dettagliata di tali adempimenti, si rimanda alla *check list* OU allegata al presente documento di consultazione (si veda l’Allegato B).

S16 Si condividono gli adempimenti per la certificazione in relazione al modello OU individuate nella *check list* allegata? In caso di risposta negativa si individuino eventuali criticità e si forniscano soluzioni alternative.

9 Verifiche integrative per i proprietari di porzioni di rete affidate a un gestore di sistemi indipendente

- 9.1 Il presente paragrafo presenta una prima descrizione delle procedure di verifica che potrebbero essere adottate dall’Autorità per accertare il rispetto delle disposizioni poste a carico dei proprietari della rete di trasmissione/trasporto nel caso in cui la rete ai sensi della vigente normativa nazionale sia gestita da un soggetto terzo il quale a sua volta dovrà essere certificato, in base alle direttive europee, come gestore del sistema di trasmissione/trasporto, in assetto OU o ITO (si veda, in merito quanto precisato nei precedenti paragrafi 4.8 e successivi).
- 9.2 Conformemente a quanto disposto dagli articoli 13 e 14, comma 2 delle direttive, attraverso la procedura di certificazione l’autorità di regolamentazione deve verificare il rispetto di determinate condizioni sia da parte del gestore candidato che da parte del proprietario del sistema di trasporto/trasmissione.
- 9.3 Poiché come sopra ricordato nei casi individuati dall’Autorità il soggetto designato alla gestione della rete è di fatto già sottoposto a certificazione con le procedure OU/ITO, l’Autorità intende verificare esclusivamente i requisiti che dovranno essere rispettati dal proprietario del sistema di trasporto/trasmissione
- 9.4 La procedura di verifica per i proprietari di rete verrà effettuata per fasi successive. Poiché alcune imprese potrebbero di fatto trovarsi nella condizione di separazione proprietaria (ossia non risultare parte di un’impresa verticalmente integrata), la prima fase della procedura sarà finalizzata ad accertare l’eventuale rispetto di tale condizione. Nel caso in cui l’impresa proprietaria della rete dimostri attraverso la *check-list* “verifica proprietari” allegata al presente documento (Allegato C) di non essere un’impresa verticalmente integrata, la procedura di verifica si riterrà conclusa. Una fase successiva che prevede ulteriori accertamenti finalizzati a verificare il requisito di tutti gli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 delle direttive, verrà invece effettuata dall’Autorità nel caso in cui l’impresa proprietaria della rete di trasmissione/trasporto sia di fatto verticalmente integrata.

Requisiti del proprietario del sistema di trasmissione/trasporto

- 9.5 Come anticipato al paragrafo 9.4 la prima fase della procedura di verifica sarà finalizzata ad accertare l'eventuale completa indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione/trasporto dalle attività di generazione/produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica/gas naturale.
- 9.6 A tal fine il proprietario della rete di trasmissione/trasporto dovrà dimostrare all'Autorità, attraverso i documenti/mezzi di prova individuati nel punto 1 della *check list* "verifica proprietari", eventualmente integrati da ulteriori documenti ritenuti idonei, l'indipendenza della società e di tutti i responsabili della direzione dell'impresa stessa da imprese che svolgono attività di generazione/produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica/gas naturale.
- 9.7 Nello specifico, l'articolo 14, comma 2 della direttiva 2009/72/CE, e l'articolo 15, comma 2 della direttiva 2009/73/CE, prevedono che i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione/trasporto non possano far parte di strutture dell'impresa responsabili della gestione quotidiana delle attività di generazione/produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica/gas naturale.
- 9.8 Poiché la normativa non individua con chiarezza chi sono i responsabili di direzione, l'Autorità ritiene che possano essere considerati tali il presidente, componenti il consiglio di amministrazione, il direttore generale e tutti i dirigenti dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione, ovvero le figure che, indipendentemente dalla forma organizzativa scelta dall'operatore, abbiano poteri e responsabilità assimilabili ai soggetti appena elencati.
- 9.9 Nel caso in cui l'impresa proprietaria del sistema di trasmissione/trasporto dimostri all'Autorità la propria indipendenza, la procedura di verifica si ritiene conclusa. Per converso, nel caso in cui tale requisito non venga soddisfatto, l'Autorità intende avviare la seconda fase della verifica al fine di accertare il rispetto da parte del proprietario della rete di trasmissione/trasporto di tutte le condizioni previste dagli articoli 14 e 15 delle direttive.
- 9.10 Il proprietario della rete sarà pertanto tenuto a inviare all'Autorità la documentazione relativa alla seconda fase della verifica individuata nell'Allegato C.
- 9.11 In particolare, il proprietario del sistema di trasporto, deve dimostrare all'Autorità di regolamentazione di essere in grado di:
1. fornire ogni opportuna cooperazione e aiuto al gestore del sistema indipendente e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
 2. finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente approvati dall'autorità di regolamentazione ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati;
 3. garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore dei sistemi indipendenti;
 4. fornire le garanzie necessarie per assicurare una capacità di investimento commisurata ad eventuali espansioni di rete.
- 9.12 Secondo quanto disposto dalle direttive, l'Autorità approva i meccanismi di finanziamento necessari per realizzare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendenti di cui al paragrafo 9.11 punto 2.
- 9.13 Al fine di dimostrare il rispetto di tali condizioni il proprietario del sistema di trasmissione/trasporto è tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità di regolamentazione tutti i progetti e gli accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente.

- 9.14 Oltre alle condizioni necessarie per garantire la capacità di investimento del gestore dei sistemi di trasmissione/trasporto, le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevedono una serie di obblighi finalizzati a garantire la completa indipendenza del gestore del sistema di trasmissione/trasporto dalle attività di generazione/produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica/gas naturale.
- 9.15 Nello specifico l'articolo 14, comma 2 della direttiva 2009/72/CE, e l'articolo 15, comma 2 della direttiva 2009/73/CE, prevedono che:
- i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione/trasporto non possano far parte di strutture dell'impresa integrata responsabili della gestione quotidiana delle attività sopra citate;
 - devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto/trasmissione consentano loro di agire in maniera indipendente
 - il proprietario del sistema di trasmissione predisponga un programma di adempimenti contenente tutte le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e gli obblighi specifici che devono essere posti a carico dei dipendenti per raggiungere tali obiettivi.
- 9.16 Annualmente il responsabile del programma di adempimenti presenta all'autorità di regolamentazione nazionale una relazione sulle misure adottate. Tale relazione verrà pubblicata.
- 9.17 Al fine di garantire l'assenza di comportamenti discriminatori da parte del gestore del sistema di trasmissione/trasporto, l'Autorità ritiene che anche in questo caso il programma di adempimenti presenti un contenuto minimo analogo a quello previsto nel modello ITO (si veda il paragrafo 7.37 e successivi) e allegato al presente documento di consultazione.
- 9.18 In conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, la persona o l'organo di controllo responsabile del controllo del programma di adempimenti dovrà presentare all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate che dovrà essere pubblicata nel sito dell'Autorità.
- 9.19 Poiché la direttiva non fornisce indicazioni precise in merito alla nomina e ai poteri del responsabile di conformità, l'Autorità ritiene che anche in questo caso si possano applicare al responsabile di conformità le condizioni previste per il modello ITO (al proposito si rinvia ai paragrafi 7.37 e successivi).

- S17 Si condivide l'ipotesi di prevedere una procedura di verifica distinta in due fasi, limitandosi alla prima fase nel caso di proprietari di rete completamente indipendenti da imprese che svolgono l'attività di generazione/produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica/gas naturale? In caso di risposta negativa si fornisca la motivazione.
- S18 Nel caso di proprietari non indipendenti da un'impresa verticalmente integrata, si condivide l'ipotesi di applicare al responsabile di conformità le stesse disposizioni previste per il modello ITO e prevedere un analogo programma di adempimenti ? In caso di risposta negativa se ne forniscano le motivazioni.

Allegato A– Check list ITO

ITO			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
		Compiti del gestore di trasmissione/trasporto indipendente	
1	12 EE e 13 GAS	Compiti del gestore.	Il gestore è tenuto a fornire una descrizione delle attività svolte, ad indicare la forma giuridica in cui svolge tali attività e ad attestare l'effettivo svolgimento dei singoli compiti previsti dagli articoli 12 della direttiva EE e 13 GAS per il gestore di un sistema di trasmissione di energia elettrica e di trasporto del gas. Il gestore è tenuto altresì a fornire l'indicazione puntuale delle normative nonché delle autorizzazioni di legge in base alle quali svolge la propria attività.
2	17.2. EE e GAS	Contenuto dell'attività di trasmissione/trasporto.	Il gestore è tenuto ad attestare ed eventualmente a dimostrare che l'attività che svolge ai sensi del suo oggetto sociale – così come risultante dallo statuto sociale - include almeno tutti i compiti previsti dal comma 17.2 delle direttive, vale a dire (in sintesi): <ul style="list-style-type: none"> a) la rappresentanza come gestore del sistema e i contatti con i terzi e con le autorità di regolamentazione; b) la rappresentanza del gestore del sistema nell'ambito della rete europea dei gestori dei sistemi; c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema; d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema; e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema sicuro, efficiente ed economico; f) la programmazione degli investimenti; g) la costituzione di appropriate imprese comuni con altri soggetti al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; h) tutti i servizi al gestore compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi IT.
		Disponibilità di risorse	
3	17.1. EE e GAS	Il gestore deve disporre di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie per assolvere ai suoi compiti.	Il gestore è tenuto a fornire evidenza delle risorse disponibili per l'assolvimento dei compiti previsti dalle direttive di cui ai successivi punti.
4	17.1.a) EE e GAS	Proprietà dei cespiti della rete.	Il gestore è tenuto ad attestare e a fornire evidenza su richiesta tramite apposita documentazione quale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ libri inventari;

ITO			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ atti di acquisto; ✓ e ogni altra documentazione utile, che i beni necessari allo svolgimento dell'attività di cui al punto 2 e i cespiti che compongono la rete sono di sua proprietà. Il gestore deve, altresì, attestare e fornire evidenza di disporre di adeguate procedure interne per la verifica e la corretta inventariazione dei beni di proprietà aziendale e per assicurarne l'integrità.
5	17.1.b) EE e GAS	Risorse di personale.	Il gestore è tenuto a fornire evidenza che le risorse di personale utilizzate sono state assunte dal medesimo e che tali risorse sono adeguate allo svolgimento dei singoli compiti previsti dalle direttive di cui al punto 2. Il gestore in tal senso è tenuto a fornire una descrizione dell'organizzazione aziendale, una copia dell'organigramma aziendale con indicazione degli uffici e delle funzioni e il relativo numero di risorse e dei compiti assegnati, copia dei contratti di lavoro standard utilizzati e la scomposizione del personale per tipologia di inquadramento.
6	17.1.d) EE e GAS	Risorse finanziarie.	Il gestore deve fornire evidenza di disporre di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dei propri compiti. Tali risorse possono essere messe a disposizione da parte dell'impresa verticalmente integrata. L'adeguatezza delle risorse finanziarie per la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture è dimostrata tramite messa a disposizione dei seguenti documenti approvati dagli organi sociali competenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ piani finanziari e piani di investimento pluriennali; ✓ budget finanziario annuale. Il gestore fornisce informazioni di dettaglio circa le procedure di predisposizione e approvazione del budget e dei piani finanziari. Il gestore, infine, dimostra tramite apposita documentazione la disponibilità di credito presso il sistema creditizio.
7	18.2 EE e GAS	Monitoraggio della disponibilità di risorse.	Il gestore deve dimostrare, anche tramite certificazione da parte di enti terzi, di disporre di un sistema di controllo interno e di procedure adeguate per assicurare la disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento dell'attività in maniera economica ed efficiente.
Sviluppo della rete			
8	22 EE e GAS	Piano decennale di sviluppo della rete.	Il gestore attesta e eventualmente fornisce evidenza di avere stabilito procedure adeguate al fine di predisporre il piano decennale di sviluppo della rete secondo le modalità di cui all'articolo 22 delle direttive.
Separazione dall'impresa verticalmente integrata			
9	17.1.c EE e GAS	Divieto di leasing di personale e prestazioni di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata.	Il gestore deve attestare, e poter dimostrare su richiesta, l'assenza assoluta di contratti che prevedano il leasing di personale o prestazioni di servizi da parte dell'impresa verticalmente integrata. Il gestore può tuttavia prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che dimostri che i contratti di servizio in essere con le imprese del gruppo verticalmente integrato non creano discriminazioni o distorsioni nel mercato e che sono stati stipulati in base a precise condizioni approvate preventivamente dall'autorità di regolamentazione.
10	17.4. EE e GAS	Separazione dall'impresa	Il gestore fornisce adeguate informazioni circa il marchio utilizzato e la politica di comunicazione adottata che ai sensi

		ITO	
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
		verticalmente integrata dell'identità aziendale e della politica di comunicazione.	delle direttive devono essere nettamente distinti e separatamente riconoscibili da quelli delle altre imprese del gruppo verticalmente integrato.
11	17.4. EE e GAS	Separazione dall'impresa verticalmente integrata della sede e dei locali utilizzati.	Il gestore fornisce indicazione circa gli uffici e le sedi utilizzate per lo svolgimento della propria attività e attesta ed eventualmente dimostra di operare in locali distinti da quelli dell'impresa verticalmente integrata.
12	17.5. EE e GAS	Separazione dall'impresa verticalmente integrata dei sistemi e delle infrastrutture informatiche e di accesso e sicurezza.	Il gestore deve attestare, anche tramite certificazione rilasciata da enti esterni, che i propri sistemi informativi e i propri sistemi di accesso e sicurezza aziendale sono distinti da quelli delle altre imprese del gruppo verticalmente integrato. Lo stesso attestazione e certificazione deve essere rilasciata in relazione ai fornitori e consulenti esterni di tali sistemi.
13	17.6 EE e GAS	Certificazione del bilancio	Il gestore dimostra che il bilancio aziendale redatto ai sensi di legge e i conti annuali separati destinati all'autorità di regolamentazione sono sottoposti a revisione legale da parte di un revisore diverso da quello utilizzato dall'impresa verticalmente integrata.
		Indipendenza nella gestione	
14	18.3. EE e GAS	Divieto di partecipazione diretta o indiretta nel gestore da parte di enti dell'impresa verticalmente integrata con funzioni di produzione e fornitura.	Il gestore deve documentare la composizione della propria compagine sociale e dimostrare, tramite evidenza sul libro soci, organigramma del gruppo di appartenenza e ogni altra documentazione utile allo scopo, l'assenza di qualsiasi controllo diretto o indiretto, definito secondo le direttive e la normativa vigente, nei propri confronti da parte di altri soggetti o imprese facenti parte del gruppo verticalmente integrato che svolgano attività di produzione o fornitura.
15	18.3. EE e GAS	Divieto di partecipazione e cointeressenza da parte del gestore nelle altre imprese del gruppo verticalmente integrato.	Il gestore deve dimostrare, tramite documentazione ufficiale, quale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ bilancio di esercizio approvato; ✓ estratti del registro delle imprese; ✓ organigramma del gruppo; ✓ e ogni altra documentazione utile allo scopo; di non esercitare alcun controllo diretto o indiretto, definito secondo le direttive e a normativa vigente, nei confronti di altre imprese del gruppo verticalmente integrato che svolgano attività di produzione o fornitura. Il gestore deve altresì dimostrare l'assoluta mancanza di cointeressenza nei risultati finanziari di queste imprese .
16	18.4. EE e GAS	Indipendenza nella gestione.	Il gestore deve fornire una descrizione delle politiche di governance vigenti all'interno del gruppo verticalmente integrato e dimostrare, anche tramite evidenza nell'oggetto contenuto nello statuto sociale e nei poteri conferiti ai suoi amministratori, la propria indipendenza assoluta dall'impresa verticalmente integrata nella gestione quotidiana della propria attività nonché in relazione alla predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete.
17	18.1.a) EE e GAS	Poteri decisionali in materia di gestione aziendale.	Il gestore deve fornire una descrizione delle politiche di governance vigenti all'interno del gruppo verticalmente integrato e dimostrare, tramite evidenza: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel proprio statuto sociale; ✓ nelle procure affidate ai propri amministratori; ✓ nei verbali degli organi sociali; ✓ e in ogni altro documento ufficiale;

ITO			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
			di disporre di tutti i poteri decisionali indipendenti dalle altre imprese del gruppo verticalmente integrato per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie all'attività.
18	18.1.b) EE e GAS	Poteri decisionali in materia di gestione finanziaria.	<p>Il gestore deve dimostrare, tramite evidenza nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel proprio statuto sociale; ✓ nelle procure affidate ai propri amministratori; ✓ nei verbali degli organi sociali; ✓ e in ogni altro documento ufficiale; <p>di disporre di tutti i poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per la gestione e l'approvvigionamento di risorse finanziarie adeguate per lo svolgimento della propria attività.</p>
19	18.6. EE e GAS	Indipendenza nelle relazioni commerciali e finanziarie con l'impresa verticalmente integrata.	<p>Il gestore, tramite la tenuta di appositi registri a disposizione dell'autorità di regolamentazione, dimostra che tutti i rapporti commerciali e finanziari in essere con le altre imprese del gruppo verticalmente integrato sono stipulati a condizioni di mercato. Il gestore fornisce altresì evidenza che le condizioni prese a riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sono non discriminatorie ✓ sono state determinate attraverso una procedura competitiva o sono le più vantaggiose sul mercato ✓ non impediscono o distorcono la concorrenza <p>I termini e le condizioni commerciali devono essere pubblicati dal TSO. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie devono essere mostrate all'Autorità su richiesta.</p>
20	18.7.	Autorizzazione da parte dell'autorità di regolamentazione delle relazioni commerciali e finanziarie con l'impresa verticalmente integrata.	L'Autorità verifica (anche su base campionaria) e approva le relazioni finanziarie e commerciali conformi al punto 19.
Indipendenza degli amministratori e del personale			
21	19.1. EE e GAS	Nomina degli organi amministrativi.	<p>Il gestore è tenuto a dimostrare, tramite evidenza :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel proprio statuto sociale; ✓ nelle procure affidate ai propri amministratori; ✓ nei verbali degli organi sociali; ✓ e in ogni altro documento ufficiale; <p>che le decisioni circa la nomina, il rinnovo, le condizioni contrattuali e la cessazione del mandato degli amministratori e del personale responsabile della gestione sono adottate dal consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 20 delle direttive.</p>
22	19.2. EE e GAS	Notifica all'autorità di regolamentazione circa gli organi amministrativi.	Il gestore dimostra di aver adottato procedure che prevedano la notifica all'autorità di regolamentazione circa l'identità, le responsabilità, le condizioni contrattuali, la durata e la scadenza del mandato o impiego degli amministratori e le ragioni per la fine del loro mandato o impiego.
23	19.3 e 19.8 EE e GAS	Indipendenza degli amministratori.	Il gestore attesta che la maggior parte degli amministratori e delle persone responsabili della gestione rispettino le condizioni di indipendenza di cui al comma 19.3 delle direttive in relazione ai rapporti di lavoro, agli interessi e alle relazioni commerciali con le imprese del gruppo verticalmente integrato e con i suoi azionisti nei tre anni

		ITO	
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
			precedenti l'incarico. Gli amministratori, e i responsabili della gestione rilasciano al gestore una dichiarazione scritta circa il rispetto di tali obblighi. Il gestore attesta altresì, a fronte di dichiarazione scritta rilasciata dagli stessi interessati, che la restante parte degli amministratori, e delle persone responsabili dell'amministrazione abbiano rispettato le medesime condizioni nei sei mesi precedenti l'inizio del rapporto.
24	19.4 e 19.5 EE e GAS	Indipendenza del personale.	Il gestore attesta e dimostra su richiesta dell'autorità di regolamentazione che gli amministratori, i dirigenti e tutto il personale aziendale rispettano le condizioni di indipendenza previste dal comma 19.4 e 19.5 delle direttive in materia di rapporti di lavoro o di responsabilità, interessi o relazioni commerciali, interessi o vantaggi finanziari e retribuzioni nei confronti delle imprese del gruppo verticalmente integrato. Gli amministratori, i dirigenti e tutto il personale dipendente rilasciano al gestore una dichiarazione scritta circa il rispetto delle condizioni di indipendenza ai sensi dei citati commi. Le condizioni di indipendenza sono incluse nel codice di comportamento aziendale.
25	19.6 EE e GAS	Diritti di impugnazione dinanzi all'autorità di regolamentazione.	Il gestore attesta che nei mandati o nei contratti di lavoro degli amministratori, dei dirigenti e delle persone responsabili della gestione sono esplicitamente previsti diritti di impugnazione dinanzi all'autorità di regolamentazione circa la cessazione del loro rapporto di lavoro.
26	19.7 EE e GAS	Cessazione dell'incarico.	Il gestore attesta e dimostra su richiesta dell'autorità di regolamentazione, che nei mandati o nei contratti di lavoro degli amministratori, dirigenti e delle persone responsabili della gestione sia esplicitamente previsto il divieto, in un periodo non superiore ai quattro anni successivi dalla fine del rapporto, di accettare posizioni o responsabilità professionale, di detenere interessi o relazioni commerciali con alcuna impresa del gruppo verticalmente integrato né con i suoi azionisti di controllo.
		Governance	
27	20 EE e GAS	Consiglio di sorveglianza.	Il gestore attesta, anche tramite evidenza nello statuto sociale, nell'organigramma aziendale, nei verbali degli organi sociali e negli altri documenti ufficiali utili allo scopo, la costituzione di un organo di sorveglianza ai sensi dell'art. 20 delle direttive.
28	20.1 EE e GAS	Poteri del consiglio di sorveglianza.	Il gestore attesta, anche tramite evidenza nello statuto sociale, nell'organigramma aziendale, nei verbali degli organi sociali e negli altri documenti ufficiali utili allo scopo, che al consiglio di sorveglianza sono attribuiti poteri in merito a decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete.
29	20.2 EE e GAS	Composizione del consiglio di sorveglianza.	Il gestore attesta che l'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano il gruppo verticalmente integrato, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la normativa vigente, membri che rappresentano altri

		ITO	
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
			soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema.
30	20.3 EE e GAS	Indipendenza del consiglio di sorveglianza.	Il gestore attesta, anche tramite evidenza di apposite dichiarazioni firmate dai componenti il consiglio di sorveglianza, che ad almeno la metà meno uno di questi si applicano le previsioni di cui all'articolo 19, dal comma 2 al comma 7 e a tutti gli amministratori quelle di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) delle direttive.
31	17.3 EE e GAS	Forma legale dell'ITO.	Il gestore attesta, tramite evidenza nel proprio atto costitutivo o apposite risultanze dal registro delle imprese, di essere costituita nella forma giuridica prevista dall'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.
		Programma di adempimenti e responsabile di conformità	
32	21.1 EE e GAS	Programma di adempimenti.	Il gestore attesta l'esistenza di procedure per la predisposizione del programma di adempimenti ai sensi del comma 21.1 delle direttive e secondo le linee guida dettate dall'Autorità per la verifica della sua applicazione. Il gestore si impegna alla predisposizione del programma in tempi definiti e alla trasmissione all'autorità di regolamentazione ai fini della sua approvazione.
33	21.2 EE e GAS	Responsabile della conformità.	Il gestore comunica all'Autorità la nomina del responsabile di conformità e attesta: che i suoi compiti e i suoi poteri sono definiti conformemente alle disposizioni del comma 21.2 delle direttive; che possieda i requisiti professionali individuati dall'Autorità. Il gestore sottopone le condizioni di impiego, la durata del mandato del responsabile della conformità all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Il gestore deve altresì indicare all'Autorità altre eventuali attività professionali del responsabile di conformità e certificare che tale soggetto non abbia legami di parentela con i dirigenti e i responsabili amministrativi dell'impresa verticalmente integrata.

Allegato B - Check list OU

		Ownership unbundling	
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
		Compiti del gestore e proprietà della rete	
1	12 EE e 13 GAS	Compiti del gestore.	Il gestore è tenuto a fornire una descrizione delle attività svolte, ad indicare la forma giuridica in cui svolge tali attività e ad attestare l'effettivo svolgimento dei singoli compiti previsti dall'articolo 12 della direttiva EE e 13 GAS per il gestore di un sistema di trasmissione di energia elettrica e di trasporto del gas. Il gestore è tenuto altresì a fornire l'indicazione puntuale della normativa nonché delle autorizzazioni di legge in base alle quali svolge la propria attività. Al fine di dimostrare di poter svolgere i compiti di cui all'articolo 12 ciascun gestore attesta e eventualmente fornisce evidenza di avere stabilito procedure adeguate al fine di predisporre il piano decennale di sviluppo della rete e di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cooperazione tra gestori a livello europeo e regionale.
2	9.1.a EE e GAS	Proprietà della rete.	Il gestore è tenuto ad attestare ed eventualmente a fornire evidenza, su richiesta dell'autorità di regolamentazione, di essere proprietario dell'infrastrutture tramite le quali svolge la propria attività.
		Poteri di controllo e compagine societaria	
3	9.1.b), 9.2 e 12 EE e GAS	Esercizio del potere di controllo.	Il gestore fornisce un organigramma del gruppo di appartenenza ed indica i soggetti che esercitano sul medesimo poteri di controllo diretto e indiretto e/o i diritti ai sensi del comma 9.2 delle direttive. Il gestore attesta e dimostra tramite evidenza nei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ libro soci; ✓ atto costitutivo; ✓ statuto sociale; ✓ eventuali patti parasociali; ✓ ogni altra documentazione utile, che nessuna persona fisica o giuridica esercita contemporaneamente, direttamente o indirettamente, un potere di controllo e/o diritti ai sensi di cui all'articolo 9.2 delle direttive sul gestore medesimo e su un'altra impresa che svolge attività di produzione o di fornitura.
4	9.1.c) e 9.2 EE e GAS	Potere di nomina degli organi sociali.	Il gestore indica la composizione del proprio capitale sociale, attesta e dimostra, tramite nei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ libro soci; ✓ atto costitutivo; ✓ statuto sociale; ✓ eventuali patti parasociali; ✓ ogni altra documentazione utile, che nessuna persona fisica o giuridica ha il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione del gestore o degli organi che rappresentano legalmente il gestore e contemporaneamente ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti ai sensi del comma 9.2 delle direttive su un'impresa che svolge attività di generazione o di fornitura.

Ownership unbundling			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la certificazione
5	9.2.d) EE e GAS	Composizione degli organi societari.	Il gestore indica la composizione dei propri organi sociali, attesta e dimostra, tramite evidenza nell'atto costitutivo, nello statuto sociale, nei verbali delle adunanze degli organi sociali, in eventuali patti parasociali e in ogni altra documentazione utile, che nessuna persona fisica o giuridica sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente il gestore e contemporaneamente membro di un organo di un'impresa che svolge attività di generazione o di fornitura.
Imprese comuni tra gestori			
6	9.5 EE e GAS	Obblighi nel caso di imprese comuni tra gestori	Il gestore attesta la partecipazione o meno a imprese comuni tra gestori in due o più Stati e il rispetto degli obblighi di cui al comma 9.5 delle direttive.
Informazioni commercialmente sensibili e vincoli di trasferimento al personale dipendente			
7	9.7 EE e GAS	Trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.	Il gestore dimostra l'esistenza di procedure interne che assicurino che le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 16 delle direttive acquisite nel corso dell'attività non vengano trasferite ad imprese che svolgono attività di produzione e fornitura.
8	9.7 EE e GAS	Vincoli al trasferimento del personale.	Il gestore attesta e dimostra che nelle politiche di gestione del personale e nei contratti di lavoro sia espressamente previsto il divieto di trasferimento del proprio personale ad imprese che svolgono attività di produzione e fornitura.

Allegato C– Check list verifica proprietari

verifica proprietari			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la verifica
		Indipendenza dall'impresa verticalmente integrata del proprietario della rete di trasmissione/ trasporto	I FASE
1	9.1.b), 9.2 e 9.12 EE e GAS	Esercizio del potere di controllo.	<p>Il proprietario fornisce un organigramma del gruppo di appartenenza ed indica i soggetti che esercitano sul medesimo poteri di controllo diretto e indiretto e/o i diritti ai sensi del comma 9.2 delle direttive. Il proprietario attesta e dimostra tramite evidenza nei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ libro soci; ✓ atto costitutivo; ✓ statuto sociale; ✓ eventuali patti parasociali; ✓ ogni altra documentazione utile, <p>che nessuna persona fisica o giuridica esercita contemporaneamente, direttamente o indirettamente, un potere di controllo e/o diritti ai sensi di cui all'articolo 9.2 delle direttive sul gestore medesimo e su un'altra impresa che svolge attività di produzione o di fornitura.</p>
2	9.1.c) e 9.2 EE e GAS	Potere di nomina degli organi sociali.	<p>Il proprietario indica la composizione del proprio capitale sociale, attesta e dimostra, tramite i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ libro soci; ✓ atto costitutivo; ✓ statuto sociale; ✓ eventuali patti parasociali; ✓ ogni altra documentazione utile, <p>che nessuna persona fisica o giuridica ha il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione del proprietario o degli organi che rappresentano legalmente il proprietario e contemporaneamente ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti ai sensi del comma 9.2 delle direttive su un'impresa che svolge attività di generazione o di fornitura.</p>
3	9.1.d) EE e GAS	Composizione degli organi societari.	<p>Il proprietario indica la composizione dei propri organi sociali, attesta e dimostra, tramite evidenza nell'atto costitutivo, nello statuto sociale, nei verbali delle adunanze degli organi sociali, in eventuali patti parasociali e in ogni altra documentazione utile, che nessuna persona fisica o giuridica sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente il proprietario e contemporaneamente membro di un organo di un'impresa che svolge attività di generazione o di fornitura.</p>
4	14.2.a) e b) EE e 15.2.a) e b) GAS	Indipendenza manageriale.	<p>Il proprietario del sistema attesta che tutti gli amministratori e i dirigenti della propria organizzazione non fanno parte di strutture responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o gas. Il proprietario dimostra altresì l'esistenza di procedure adeguate e misure idonee ad</p>

		verifica proprietari	
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la verifica
			assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione della sua organizzazione siano presi in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente. Tali misure devono risultare in maniera evidente a tramite apposite clausole presenti nel codice di comportamento aziendale, nei contratti di lavoro e in apposite dichiarazioni sottoscritte dagli amministratori e dai dirigenti.
		Obblighi del proprietario del sistema di trasmissione/ trasporto	II FASE
5	13.2.d) EE e 14.2.d) GAS	Obblighi del proprietario del sistema di trasmissione/ trasporto.	Il proprietario del sistema fornisce evidenza di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui ai successivi punti e mette a disposizione tutti gli accordi contrattuali stipulati con il gestore e con qualsiasi altra entità pertinente.
6	13.5.a) EE e 14.5.a) GAS	Obblighi di cooperazione e informazione	Il proprietario del sistema deve fornire l'impegno formale, emesso dai suoi rappresentanti legali, di fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio nell'espletamento dei compiti previsti dalle direttive a carico del gestore e ogni informazione pertinente. Il proprietario deve altresì dimostrare l'esistenza di procedure adeguate che permettano uno scambio di informazioni efficiente tra i due soggetti.
7	13.5.b) EE e 14.5.b) GAS	Obblighi di finanziamento.	Il proprietario del sistema fornisce impegno formale, tramite i suoi rappresentanti legali, a finanziare gli investimenti decisi dal gestore e approvati dall'autorità di regolamentazione o a dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti secondo meccanismi di finanziamento approvati dall'autorità di regolamentazione. L'impegno formale del proprietario è corredato da opportuna documentazione emessa dal sistema creditizio.
8	13.5.c) EE e 14.5.c)	Assicurazione degli impianti.	Il proprietario dimostra l'esistenza di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi e della responsabilità civile degli impianti di sua proprietà.
9	13.5.d) EE e 14.5.d)	Garanzie finanziarie per l'espansione della rete.	Il proprietario dimostra l'impegno formale, tramite i suoi rappresentanti legali, a fornire garanzie per il finanziamento di eventuali espansioni della rete. L'impegno formale del proprietario è corredato da opportuna documentazione emessa dal sistema creditizio.
		Indipendenza del proprietario della rete	
10	14.1. EE e 15.1 GAS	Separazione societaria.	Il proprietario del sistema fornisce evidenza della sua forma giuridica e delle misure adottate per assicurare la sua indipendenza dalle altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata di cui fa eventualmente parte, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale. In tal senso il proprietario del sistema fornisce evidenza: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dell'organigramma del gruppo; ✓ delle relazioni esistenti con le altre imprese del gruppo verticalmente integrato; ✓ delle regole di governance all'interno del gruppo; ✓ e delle procedure adottate al fine di

		verifica proprietari	
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Adempimenti per la verifica
			assicurare la sua indipendenza dal punto di vista organizzativo e decisionale.
		Programma di adempimenti	
12	14.2.c) EE e 15.1.d) GAS	Programma di adempimenti.	Il proprietario del sistema si impegna a predisporre un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti descritto nell'allegato D al presente documento illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questi obiettivi.
13	14.1.c) EE e 15.1.d) GAS	Relazione sulle misure adottate.	Il proprietario del sistema indica la persona o l'organo incaricato del controllo del programma di adempimenti che è tenuto alla presentazione all'autorità di regolamentazione di una relazione sulle misure adottate e della sua pubblicazione.

Allegato D - Programma di adempimenti

PROGRAMMA DI ADEMPIMENTI			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Contenuto del programma di adempimenti
Parte generale			
2	21 EE e GAS	Obblighi dei dipendenti del gestore.	<p>L'articolo 21 delle direttive precisa che il programma di adempimenti deve illustrare gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del gestore per raggiungere gli obiettivi di non discriminazione nella gestione. In tal senso il programma deve descrivere le azioni intraprese dal gestore e le procedure adottate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ comunicare ai dipendenti gli obiettivi aziendali in materia di gestione non discriminatoria della rete; ✓ stabilire regole nei contratti di impiego e in appositi codici di comportamento per evitare comportamenti discriminatori; ✓ formare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di gestione non discriminatoria della rete; ✓ motivare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di gestione non discriminatoria della rete; ✓ sanzionare eventuali comportamenti discriminatori.
3	21.2 EE e GAS	Responsabile di conformità.	Il programma di adempimenti individua il responsabile di conformità e attesta che la sua nomina è avvenuta secondo le procedure previste dall'art. 21 e che allo stesso siano attribuiti i poteri e le responsabilità previsti dalle direttive.
4	12 EE e 13 GAS	Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore e le procedure adottate per consentire lo svolgimento dei singoli compiti previsti dalle direttive per i gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto.
5	18.5 EE e GAS	Principio di non discriminazione.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore e le procedure adottate per adempiere all'obbligo previsto dalle direttive di non operare, nello svolgimento dei propri compiti, discriminazioni tra gli utenti della rete e di non limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura.
Gestione non discriminatoria			
6	23 EE e GAS	Connessione di nuovi impianti e clienti industriali.	<p>Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore e le procedure adottate per assolvere agli obblighi previsti dalle direttive in materia di connessione di nuove centrali elettriche, impianti di stoccaggio, terminali di rigassificazione e di clienti industriali. In particolare, il programma prevede adeguate procedure per la pubblicità e la trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ delle condizioni di accesso e dell'applicazione delle tariffe, oggetto di approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione; ✓ delle eventuali motivazioni di rifiuto di accesso alla rete, di cui tiene adeguata traccia nei propri sistemi informativi per eventuali verifiche da parte dell'autorità di regolamentazione.
7	32 EE e GAS,	Accesso di terzi e rifiuto all'accesso.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore e le

PROGRAMMA DI ADEMPIMENTI			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Contenuto del programma di adempimenti
	35 GAS		procedure adottate per assolvere agli obblighi previsti dalle direttive in materia di diritto di accesso alla rete o rifiuto dello stesso.
8	37.9 EE e 41.9 GAS	Gestione della congestione.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore e le procedure adottate in materia di assegnazione di capacità, di gestione della congestione all'interno della rete, compresi gli interconnector, e l'attuazione della norme vigenti per la congestione.
9	15 EE	Dispacciamento e bilanciamento.	Il programma descrive le azioni intraprese dal gestore del sistema di trasmissione e le procedure adottate per assolvere ai compiti previsti dalle direttive e dalla normativa vigente in materia di dispacciamento degli impianti di produzione.
Piano di sviluppo della rete			
10	22 EE e GAS	Piano di sviluppo della rete.	<p>Il programma descrive le azioni e procedure adottate dal gestore per assolvere agli obblighi previsti dalle direttive in materia di predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete ed in particolare indica, oltre a tutti gli elementi previsti dall'articolo 22 delle direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli organi, gli uffici e le risorse aziendali impiegate nel processo di predisposizione del piano; ✓ la gerarchia decisionale coinvolta, i processi decisionali e autorizzativi aziendali seguiti nella predisposizione del piano e nella sua applicazione; ✓ i processi di monitoraggio sull'applicazione e sull'adeguatezza del piano alla domanda del mercato; ✓ la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario; ✓ le risorse finanziarie destinate alla copertura del piano; ✓ le comunicazioni periodiche all'autorità di regolamentazione circa l'attuazione del piano.
11	10.3 EE e GAS	Certificazione del gestore.	Il programma di adempimenti descrive le azioni intraprese dal gestore del sistema e le procedure adottate per monitorare il mantenimento di tutte le condizioni necessarie ai fini della certificazione e per comunicare tempestivamente all'autorità di regolamentazione le variazioni intervenute.
Gestione delle informazioni			
12	16 EE e GAS	Riservatezza delle informazioni.	<p>Il programma di adempimenti descrive le azioni intraprese dal gestore del sistema e le procedure adottate per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalle direttive in materia di riservatezza e gestione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della propria attività. Il programma in particolare riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli obblighi posti a carico dei dipendenti in materia di gestione delle informazioni commercialmente sensibili, obblighi risultanti da appositi codici di comportamento e da clausole nei contratti di impiego; ✓ le procedure informatiche adottate per la separazione logica o fisica delle banche dati e dei flussi informativi relativi a dati commercialmente sensibili da soggetti esterni al gestore, da imprese operanti nell'attività di generazione o fornitura e da altre parti dell'impresa verticalmente integrata; ✓ le procedure per la gestione delle richieste e il

PROGRAMMA DI ADEMPIMENTI			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Contenuto del programma di adempimenti
			<p>trasferimento a soggetti terzi delle informazioni commercialmente sensibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le procedure per rendere pubbliche tutte le informazioni necessarie per un effettiva concorrenza e per l'efficiente funzionamento del mercato; ✓ le regole per imporre ai fornitori e ai terzi coinvolti nei processi di approvvigionamento il rispetto delle informazioni commercialmente sensibili.
		Rapporti con l'impresa verticalmente integrata	
13	18 EE e GAS	Rapporti con l'impresa verticalmente integrata.	<p>Il programma di adempimenti descrive le azioni intraprese dal gestore del sistema e le procedure adottate per assolvere agli obblighi imposti dalle direttive in materia di rapporti con l'impresa verticalmente integrata. Il programma, in particolare, riporta le procedure che consentono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ verificare che i rapporti in essere con le altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono conformi alle condizioni di mercato. In tal senso il gestore descrive i riferimenti del mercato presi a base per tale valutazione; ✓ comunicare in maniera tempestiva all'autorità di regolamentazione tutti i rapporti commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata; ✓ comunicare in maniera tempestiva all'autorità di regolamentazione le risorse finanziarie rese disponibili dall'impresa verticalmente integrata per progetti di investimento e/o per la sostituzione dei beni esistenti; ✓ comunicare tempestivamente all'autorità di regolamentazione eventuali azioni intraprese dall'impresa verticalmente integrata che impediscano al gestore di ottemperare agli obblighi previsti dalle direttive, che ne pregiudichino l'operato o che impongano al gestore del sistema di trasmissione di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi; ✓ controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di ottemperi agli obblighi ad esso affidati dalle direttive (art. 37.5.b) EE e 41.5.b) GAS).
14	31 EE e GAS	Separazione della contabilità.	<p>Il programma di adempimenti descrive le azioni intraprese dal gestore del sistema e le procedure adottate per assolvere agli obblighi imposti dalle direttive in materia di tenuta e separazione della contabilità. Il programma in particolare riporta le procedure adottate per la gestione delle attività di trasmissione e di trasporto come se le stesse fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza.</p>
		Relazione annuale sulle misure adottate	
15	21.2.b) EE e	Relazione annuale sulle misure adottate.	<p>Il programma di adempimenti illustra le modalità di redazione e trasmissione all'autorità di regolamentazione da parte del responsabile della conformità della relazione</p>

PROGRAMMA DI ADEMPIMENTI			
N°	Articolo delle direttive	Disposizioni delle direttive	Contenuto del programma di adempimenti
			annuale. Nella relazione annuale viene evidenziato il raggiungimento di tutti gli obiettivi e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal medesimo programma.
	Articolo dei regolamenti	Obblighi imposti dai regolamenti (CE) n. 714/2009 e n. 715/2009	
16		Obblighi posti dai regolamenti.	Il programma di adempimenti verifica l'adempimento da parte del gestore di tutti gli obblighi derivanti dai regolamenti (CE) n. 714/2009 e n. 715/2009 e fornisce evidenza di eventuali criticità interne o esterne al gestore nello svolgimento delle attività previste dai medesimi regolamenti, con particolare riferimento ai seguenti punti:
16.a	4 EE e GAS		✓ costituzione e partecipazione all'ENTSO/REGST ⁵ dell'energia elettrica o del gas;
16.b	12 EE e GAS		✓ cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSO/REGST e predisposizione del piano regionale di investimenti;
			per quanto riguarda i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica:
16.c	13 EE		✓ meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione di energia elettrica;
16.d	14 EE		✓ applicazione dei corrispettivi di accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica;
16.e	15 EE		✓ comunicazione delle informazioni relative alle reti di trasmissione dell'energia elettrica;
16.f	16 EE		✓ gestione della congestione delle reti di trasmissione dell'energia elettrica;
			e per quanto riguarda i gestori dei sistemi di trasporto del gas:
16.g	13 GAS		✓ applicazione delle tariffe per l'accesso alle reti;
16.h	14 GAS		✓ servizi di accesso per i terzi;
16.i	16 GAS		✓ meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione;
16.l	18 GAS		✓ obblighi di trasparenza;.
16.m	20 GAS		✓ registrazione delle informazioni;
16.n	21 GAS		✓ regole di bilanciamento e oneri di sbilancio;
16.o	22 GAS		✓ scambio di diritti di capacità.

⁵ Rete Europea di gestori del sistema di trasmissione/trasporto dell'elettricità/gas.